



Avvocatura dello Stato

Reggio Calabria  
Riferimento a nota

*Pro Rettore  
D. A.  
Dr. M... I  
... II  
... III  
SAL...  
[Signature]*

*Prot. 16593/06 P  
12-12-2006  
TELEFAX*

12 DIC. 2006  
14882/PR-DA

CS 7386/06 Avv.GAN

Del

Div.....Sez.....N.

**OGGETTO:** Richiesta di parere funzioni Vicarie del Rettore in merito alla convocazione degli Organi Collegiali di Ateneo.

**ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MEDITERRANEA"  
REGGIO CALABRIA**

Con nota n. 17921 del 07.12.2006 chiede codesta Università il parere di questa Avvocatura sull'individuazione dell'organo competente a sostituire il Rettore nominato, nel corso del suo mandato, Ministro del Governo Prodi.

Allega codesta Università una nota del decano dalla quale si evince che, nelle more, le funzioni in questione sono state esercitate dal Pro rettore vicario.

Dispone l'art. 22 comma 5 dello Statuto di codesto Ateneo che il Rettore nomina un Pro rettore vicario "che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o assenza".

Il potere di sostituzione è, per un verso, attribuito in via generale con riferimento a tutte le funzioni, e per altro verso, ancorato al presupposto dell'impedimento o dell'assenza.

Considerato che l'impedimento, come del resto l'assenza, può, per sua natura, essere permanente o temporaneo, la formulazione letterale dell'art. 22 comma 5 non autorizza interpretazioni restrittive del potere di sostituzione.

La previsione statutaria del potere di sostituzione del Rettore in capo al Prorettore trova del resto conferma anche in altre disposizioni normative. L'art. 3 del D.P.R. n. 117/2000 prevede, ad esempio, che il pro rettore vicario adotti i

RETTORATO UNIVERSITA' CALABRIA REGGIO CALABRIA

[Handwritten mark]



## *Avvocatura dello Stato*

provvedimenti di competenza del Rettore quando quest'ultimo è componente delle commissioni giudicatrici di concorso; in questo caso il Pro rettore sostituisce il Rettore, che si trova in una posizione di incompatibilità con lo svolgimento delle funzioni di organo di governo dell'università, per essere titolare di altre funzioni istituzionali connesse al suo status.

L'art. 64 comma 4 dello statuto di autonomia attribuisce, invece, al decano il potere di indire le elezioni, potere proprio del decano perché, secondo il paradigma normativo, esercitato anche in presenza di un Rettore in carica (non impedito, né assente).

L'art. 2 del d.lt. n. 264/1944 attribuisce poi al decano un potere sostitutivo del Rettore ancorato a un presupposto normativo formulato però in termini restrittivi; tale presupposto consiste nel provvedimento di revoca del Rettore per gravi motivi adottato dal ministro competente dopo aver sentito il Consiglio dei Ministri.

Il presupposto della titolarità del potere sostitutivo del decano è quindi, nella predetta fattispecie normativa, la revoca ministeriale causata da gravi malfunzionamenti dell'ufficio del Rettorato.

Tale presupposto non sembra ricorrere nel caso di specie, atteso che l'assunzione della carica di Ministro del Governo non sembra possa essere ricondotta a malfunzionamenti dell'Ufficio del Rettorato. Essa dovrebbe presumibilmente dipendere dal sopravvenire di una causa di incompatibilità con lo status di professore universitario, incompatibilità che, ai sensi dell'art.13 DPR n. 382/1980 commi I° e VI°, comporta il collocamento in aspettativa del docente e l'esclusione, (o comunque l'impedimento temporaneo), dall'esercizio delle funzioni che presuppongono la titolarità del diritto di elettorato passivo per l'elezione a Rettore.

Sembra quindi che, nel caso specifico, il presupposto che giustifica l'esercizio del potere di sostituzione del Rettore, debba essere ravvisato non in una patologica disfunzione del suo ufficio, necessitante dell'intervento di un'autorità esterna all'Università in funzione di controllo della legittimità

ISTITUTO NAZIONALE DI STATO E DELL'AVVOCATURA



## *Avvocatura dello Stato*

dell'operato della stessa, ma nel fisiologico procedimento attivatosi in seguito all'assunzione da parte del Rettore di un' alta carica istituzionale.

I dati normativi sin qui esaminati non consentono, ad un primo esame, il solo compatibile con l'urgenza rappresentata e i pochi dati di fatto disponibili, di ritenere che il pro rettore vicario abbia sin qui sostituito il rettore (presumibilmente collocato in aspettativa) senza averne i poteri.

Sembra infatti, si ribadisce, che il sopravvenire di una causa di incompatibilità possa essere più agevolmente ricondotto ad un impedimento del Rettore che giustifichi la sua sostituzione da parte del pro rettore vicario, piuttosto che a un grave malfunzionamento dell'Ufficio di Rettorato necessitante di un penetrante intervento governativo in funzione di controllo.

Di qui, prima facie, l'inesistenza dei presupposti del potere del decano previsto dall'art. 2 dlt n. 264/1944.

**Antonio Gangemi**  
**Avvocato dello Stato**

**L'AVVOCATO DISTRETTUALE**  
**Maria NICOTRA**

ac